

Abrogato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 11 luglio 2017.

ALLEGATO A

**ATTI E DOCUMENTI PER I QUALI IL DIRITTO DI ACCESSO
È SOGGETTO A LIMITAZIONI (ART. 118)**

1. Atti e documenti sottratti al diritto di accesso.

1.1 Atti e documenti preparatori nel corso della formazione di atti regolamentari, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione (articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241).

1.2 Atti e documenti connessi ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li riguardano (articolo 13, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241).

1.3 I rapporti, le segnalazioni e le notizie fornite all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 331 e.p.p.

2. Atti e documenti il cui accesso è soggetto a differimento.

2.1 Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni:

a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nei casi di pubblici incanti, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte stesse.

- b)** l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto concorso o di gara informale che precede la trattativa privata.
- c)** i progetti presentati dai soggetti che hanno partecipato alla gara fino alla data di esecutività della deliberazione che aggiudica l'appalto o la concessione.
- d)** i verbali delle commissioni giudicatrici nei casi di gara con esame di progetto fino alla data di esecutività della deliberazione che aggiudica l'appalto o la concessione o che comunque assume provvedimenti in ordine all'esito della gara (in tal ultimo caso l'accesso è riservato ai soggetti strettamente interessati al procedimento rimanendo differito per gli altri soggetti alla intervenuta esecutività della deliberazione di aggiudicazione definitiva, quale atto conclusivo del procedimento di gara).

2.2 Nell'ambito delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale, ivi compresi i concorsi interni e le mobilità, gli atti e i documenti del concorso fino alla data di esecutività della deliberazione di approvazione dell'esito del concorso. Tale limitazione non si applica al soggetto partecipante escluso nel corso del procedimento.

2.3 Nell'ambito del procedimento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti, i documenti prodotti da terzi, fino alla data di esecutività dei provvedimenti concessori.